



CITTÀ di SAVONA

**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

*APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE N. 12 DEL 15 APRILE 2014*

INDICE

Art.	1	Oggetto del regolamento	pag.	3
Art.	2	Nomina e composizione	pag.	3
Art.	3	Competenze	pag.	3
Art.	4	Convocazione e parere	pag.	4
Art.	5	Modalità e contenuto della domanda	pag.	5
Art.	6	Documentazione tecnica	pag.	5
Art.	7	Verifica del rispetto delle prescrizioni	pag.	5
Art.	8	Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente	pag.	6
Art.	9	Locali ed impianti con capienza inferiore a duecento persone	pag.	6
Art.	10	Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della Commissione Comunale di Vigilanza	pag.	6

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina i compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (di seguito Commissione di Vigilanza) di cui all'art. 141 e seguenti del R.D. 06/05/1940 n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18/06/1931 n. 773" e successive modificazioni.

Articolo 2

Nomina e composizione

La Commissione di Vigilanza è nominata dal Sindaco, resta in carica per tre anni e, venuta a scadenza, continua ad operare sino al giorno di nomina della nuova Commissione.

La Commissione di Vigilanza è così composta:

Sindaco o suo delegato che la presiede;

Comandante del Corpo Polizia Municipale o suo delegato;

Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base, competente per territorio, o medico dallo stesso delegato;

Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale o suo delegato;

Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;

N. 1 Esperto in elettrotecnica.

A richiesta possono far parte della Commissione di Vigilanza:

un rappresentante degli esercenti locali pubblico spettacolo;

un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente della Commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

Ai componenti della Commissione di Vigilanza, non spetta alcun compenso per l'esercizio delle funzioni di cui al successivo art. 3.

Le funzioni di Segreteria della Commissione vengono svolte dall'Ufficio individuato in occasione della nomina della Commissione medesima.

Articolo 3

Competenze

La Commissione di Vigilanza è competente ai sensi dell'art. 80 del R.D. 773/1931 a verificare la sicurezza e la solidità di locali, impianti e luoghi di pubblico intrattenimento e spettacolo salvo il caso in cui la relativa competenza risulta attribuita, come previsto dall'art. 142 così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 311/2001 del precitato Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

In particolare la Commissione di Vigilanza provvede a:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento e di sostanziali modificazioni a quelli esistenti (parere di fattibilità);
- b) verificare le condizioni di solidità, sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 8 gennaio 1998 n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18 marzo 1968 n. 37 (“Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”);
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Le verifiche e gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono richieste, anche ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. di competenza comunale.

Articolo 4 Convocazione e parere

La Commissione è convocata dal Presidente, o dal suo supplente, con avviso scritto da inviare a cura del segretario della Commissione di Vigilanza a tutti componenti almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta o del sopralluogo, salvo motivati casi di urgenza per i quali il termine può essere ridotto. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo di svolgimento della seduta o del sopralluogo e gli argomenti da trattare può essere inviato a mezzo fax o per via telematica.

I componenti effettivi, se impossibilitati a partecipare, provvedono ad informare direttamente i rispettivi supplenti affinché li sostituiscano.

Il richiedente il provvedimento finale è sempre informato della convocazione e può partecipare alla riunione ed al sopralluogo della Commissione di Vigilanza personalmente o tramite suoi rappresentanti muniti di delega che deve essere acquisita agli atti della Commissione, nonché presentare memorie e/o documenti.

Nel caso non sia indicato il termine entro cui si desidera che venga esaminato il progetto o effettuato il sopralluogo, la richiesta sarà iscritta d'ufficio alla prima riunione utile, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle pratiche. Qualora invece si richieda l'esame o il sopralluogo entro una data precisa, la richiesta dovrà pervenire all'ufficio almeno 30 giorni prima di tale data.

Il parere della Commissione di Vigilanza relativo alle istanze esaminate in sede di riunione e/o sopralluogo deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti obbligatori, ed essere redatto su apposito verbale, firmato da tutti i componenti e affidato alla custodia dell'ufficio di segreteria.

Nel verbale sono altresì riportati:

- ◆ i nomi dei componenti presenti;
- ◆ l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;

- ◆ eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
- ◆ eventuali dichiarazioni di voto;
- ◆ tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dai componenti della Commissione di Vigilanza

Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dal segretario e da tutti i componenti presenti. Copia del verbale deve essere tempestivamente consegnata all'Ufficio comunale preposto al rilascio delle autorizzazioni nel caso in cui il parere sia propedeutico al rilascio di titolo autorizzativo e a tutti i Soggetti/Uffici di volta in volta eventualmente individuati dalla Commissione.

Articolo 5

Modalità e contenuto della domanda

Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con istanza in bollo, diretta al Sindaco e deve essere presentata al Comune:

- ◆ almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o ristrutturazione);
- ◆ almeno 30 giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione, qualora trattasi di manifestazioni a carattere temporaneo (per verifica agibilità) concerti, trattenimenti danzanti, installazione di circhi, spettacoli viaggianti ecc.

Tutti i documenti allegati alla richiesta dovranno corrispondere a quelli indicati dalla Commissione, debbono essere in originale, redatti da tecnico abilitato iscritto all'albo, ed in regola secondo la legge sul bollo.

In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, ai fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa e quant'altro previsto dalla normativa vigente, al fine di avere un quadro più completo e preciso possibile di ciò che deve essere verificato.

Articolo 6

Documentazione tecnica

La Commissione di Vigilanza provvede a predisporre apposito elaborato inerente la documentazione tecnica da allegare alla domanda ai fini dell'espressione del parere di conformità dei progetti, nonché la documentazione ai fini dello svolgimento delle verifiche ed accertamenti da espletarsi in sede di sopralluogo. Tale elaborato verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Savona e dovrà essere utilizzato per ogni istanza.

Articolo 7

Verifica del rispetto delle prescrizioni

Il presidente, sentita la Commissione di Vigilanza, individua con proprio provvedimento da notificare agli interessati, i componenti delegati ad effettuare i controlli, eventuali e successivi rispetto alle visite di sopralluogo, volti ad accertare il rispetto delle norme e cautele imposte dalla

Commissione ai vari esercenti, ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti.

L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per iscritto al Presidente della Commissione, entro i termini di volta in volta assegnati per l'espletamento dei controlli medesimi.

Articolo 8

Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente

Per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nessuna modifica, di cui all'art. 141 comma 3 D.P.R. 311/2001, salvo che la Commissione di Vigilanza non ritenga che per la natura dei luoghi sia necessario procedere ogni volta al controllo delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica qualora la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo ovvero la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo abbiano già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni, a condizione che gli interessati dichiarino che le strutture sono identiche a quelle per le quali la Commissione si è già espressa e che sono state montate nel medesimo modo e con gli stessi accorgimenti.

Il soggetto che richiede il rilascio della licenza deve far pervenire al Comune, prima dell'inizio della manifestazione, dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture da parte di professionista abilitato, dichiarazione di conformità alla regola d'arte degli impianti elettrici (e di eventuale adduzione gas) rilasciata dall'impresa che ha eseguito gli interventi.

Nei casi di cui ai commi precedenti il rilascio del titolo autorizzativo e gli effetti del medesimo sono subordinati al rispetto delle prescrizioni e condizioni per le quali era già stata concessa l'agibilità, fatta sempre salva la possibilità per la Commissione di imporre nuove prescrizioni o condizioni in sede di esame del progetto o di avvalersi delle facoltà di controllo che le competono.

Articolo 9

Locali ed impianti con capienza inferiore a duecento persone

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all'art. 141 comma 2 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., per i locali e gli impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 (duecento) persone, fermo restando il parere di fattibilità di cui alla lettera a) dell'articolo 3 del presente Regolamento, da rendersi comunque da parte della Commissione di Vigilanza, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, architetti o nell'albo dei geometri o al collegio dei periti industriali nella quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno ed il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico sanitarie.

Articolo 10

Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della commissione comunale di vigilanza

Non sono soggetti alla competenza della Commissione Comunale di Vigilanza:

- a) i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5000 spettatori;
- b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Sanità.